FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1251 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. G.P. (matr. 2909046), e della società USD VIDARDESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

  G.P. (matr. 2909046), all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Vidardese, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della rissa verificatisi al trentesimo minuto del secondo tempo della gara U.S.D. Vidardese – S.S.D. Sangiuliano CVS a r.l. del 18 aprile 2026, valevole per girone F del campionato Under 17 Regionali, colpito con un pugno il calciatore della società S.S.D. Sangiuliano CVS a r.l. che indossava la maglia n. 14;

  USD VIDARDESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. G.P.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. G.P. (matr. 2909046),
  - Società USD VIDARDESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Francesco ROSSI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. G.P. (matr. 2909046),
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD VIDARDESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò